

SENATO

12° Commissione (Igiene e sanità)
1° ottobre 2008

IN SEDE REFERENTE

(58) TOMASSINI. - Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo

(101) THALER AUSSERHOFER. - Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo

(482) MASSIDDA. - Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si sono concluse le audizioni informali in relazione ai disegni di legge in titolo. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

La senatrice **PORETTI** (PD) ritiene necessario che tra le priorità dei disegni di legge in titolo sia specificamente menzionata l'esigenza di garantire il benessere del cavallo, attraverso l'introduzione di appositi vincoli in capo ai centri di ippoterapia, assicurando idonee condizioni di vita e di salute dei cavalli. In particolare ritiene necessario modificare la definizione di ippoterapia nei più appropriati termini di terapia mediante il coinvolgimento, anziché l'uso, del cavallo.

Occorre a suo avviso individuare una specifica figura professionale deputata alla salvaguardia della salute del cavallo in relazione a situazioni di stress fisico e psichico che possa derivare dallo svolgimento dei programmi terapeutici in favore dei pazienti. Auspica infine che i rilievi formulati possano trovare accoglimento nel testo unificato che il relatore dovesse proporre.

La senatrice **BASSOLI**(PD), dopo aver evidenziato le finalità dei disegni di legge in esame, volti alla riqualificazione medico-sanitaria dei centri di ippoterapia, rileva come, alla luce delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni informali svolte, sia necessario avviare una riflessione sull'opportunità di adottare idonee iniziative di sostegno per le spese poste a carico dei pazienti e delle loro famiglie. In particolare, a fronte dell'aumento dei costi connessi all'esigenza di riqualificazione dei centri, la spesa per la fruizione di specifici programmi di ippoterapia potrebbe non essere sostenibile senza la previsione di apposite sovvenzioni economiche al riguardo.

Il presidente **TOMASSINI** interviene dichiarando di essere particolarmente sensibile al tema della tutela del cavallo; quanto all'esigenza di sostenere economicamente le persone che ricorrono all'ippoterapia e le loro famiglie, ricorda che tale terapia non rientra tra le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), fatta salva tuttavia la facoltà da parte delle Regioni di considerare l'ippoterapia come prestazione aggiuntiva.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore **FOSSON** (UDC-SVP-Aut) presenta e illustra un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, che tiene conto delle tematiche emerse nelle audizioni informali e che a suo giudizio risponde anche ai rilievi formulati in discussione generale. Si sofferma in particolare sull'esigenza della tutela del cavallo, in relazione alla quale è prevista un'apposita figura di "tecnico equestre", con il compito di

aver cura della salute e del rispetto dell'animale. Fa inoltre presente che, al fine di contenere l'incremento dei costi derivanti dall'ampliamento delle patologie ammesse all'ippoterapia, e dalla richiesta di maggiore professionalità del personale dei centri, l'articolo 5 prevede la possibilità per i centri di avvalersi, attraverso il concetto di "appartenenza", di un considerevole numero di specialisti con formule contrattuali flessibili, diverse dall'assunzione in organico.

Propone infine di assumere il testo unificato ora illustrato a base del seguito dell'esame congiunto.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 12 di martedì 7 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, assunto dalla Commissione a base del seguito dell'esame.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 58, 101 E 482

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le possibili prestazioni terapeutiche riabilitative.
2. Scopo della terapia per mezzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisiatria, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.
3. La terapia per mezzo del cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, in quanto presuppone l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Obiettivo terapeutico)

1. Alla base dell'obiettivo terapeutico si pone l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni, l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.
2. L'obiettivo terapeutico è competenza di una équipe multidisciplinare che comprende il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, l'istruttore di equitazione esperto in riabilitazione equestre che si occupa della scelta del cavallo e da un veterinario che si occupa dello stato di benessere fisico e psichico dello stesso.

3. Il Ministero della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un decreto con l'elenco dei centri ove è possibile conseguire la specializzazione in riabilitazione equestre.

Art. 3.

(Centri di terapia per mezzo del cavallo)

1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.

3. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri di terapia per mezzo del cavallo, spetta al Ministero della salute.

Art. 4.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia per mezzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca nonché da un rappresentante di una delle associazioni che opera nel settore.

2. Il Comitato, sentite le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo e i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proporre l'aggiornamento delle attività, nonché modifiche alle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali.

3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni che possono comportare anche la chiusura dei centri di cui all'articolo 3, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 5.

(Figure professionali)

1. La struttura organizzativa del centro di cui all'articolo 3 è formata da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, personale tecnico e personale amministrativo appartenente al centro stesso.

2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) fisiatria;
- b) fisiochinesiterapia;
- c) neuropsichiatria infantile;

- d) neurologia;
- e) psichiatria;
- f) medicina dello sport;
- g) ortopedia.

3. Appartengono inoltre alla struttura del centro di cui all'articolo 3, le seguenti figure professionali:

- a) un direttore amministrativo;
- b) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia per mezzo del cavallo;
- c) uno o più addetti alla fisioterapia;
- d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;
- e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;
- f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;
- g) uno o più addetti alla logopedia;
- h) uno o più istruttori di equitazione;
- i) uno o più assistenti

Art. 6.

(Dispositivi di garanzia)

1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri di cui all'articolo 3 ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei medesimi centri.

2. I centri di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 7.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia della presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione

europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.